

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1082)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1965
(V. Stampato n. 2096)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1965*

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1979.

Art. 2.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, numero 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1966, per la presentazione delle domande di finanziamento, e al 31 dicembre 1966, per la stipulazione dei relativi contratti.

Art. 3.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.